

Pubblicato il 10/11/2017

N. 05964/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 09081/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9081 del 2017, proposto da Alessia Antonia D'Onorio De Meco, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Altieri, Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano N. 80;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
la Commissione Giudicatrice del Concorso Ddg 105/2016 Usl Lazio  
Comune Primaria non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Giulia Piacentini, non costituita in giudizio nonchè quali controinteressati di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva del concorso ordinario docente, scuola primaria posto comune per cui è causa, approvata con D.D.G. dell'USR Lazio n. 403 del 24 luglio 2017 e pubblicata sul sito web dell'USR Lazio in pari data di rettifica del precedente D.D.G. del medesimo USR Lazio n. 278 del 16.6.2017 e pubblicata sul sito dell'USR in data 19/6/2017;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,*

della graduatoria di merito ex D.D.G. n. 403 del 24.07.2017 nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente riconoscendo alla medesima i seguenti ulteriori 5 punti PER TITOLI ai sensi della Tab. A.1.2. del D.M. 94/16 (possessione della Laurea in Scienze della Formazione primaria), riformulando il punteggio complessivo spettante alla ricorrente in 79,7 punti (compresi i punteggi già riconosciuti per altri titoli dichiarati nonché i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale), (in luogo dei 74,7 erroneamente attribuiti e che in questa sede si impugnano).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il ricorso in esame, parte ricorrente fa valere che, nonostante la rettifica della sua posizione nella graduatoria del concorso per posto comune della scuola primaria approvata con D.D.G. n. 278 del 16 giugno 2017 a seguito di apposito reclamo inoltrato dalla stessa come da altri interessati, la detta posizione dell'interessata risulta ancora errata per il mancato riconoscimento, oltre i 4 punti previsti dalla tabella A.1.1 in base al voto di laurea per il titolo in Scienze della Formazione Primaria e 0,70 per titoli di servizio, di ulteriori 5 punti per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la ridetta laurea come previsto dalla Tabella al punto A.1.2 del medesimo D.M. 94/2016, oltre che da 1,5 punti di cui al punto B.5.4 della detta Tabella per il titolo di specializzazione sul sostegno di cui è titolare l'interessata e che le consentirebbe di graduarsi con punti 79,7, anziché con punti 73,2 come si evince dal D.M. n. 278/2017 impugnato;

Rilevato che anche nel successivo decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 non appare integrata la posizione della ricorrente, in quanto sono stati riconosciuti esclusivamente 1,5 punti ai sensi del punto B.5.4 D.M. 94/16, mentre non sono stati attribuiti i 5 punti ai sensi del punto A.1.2 della precitata Tabella, senza che sia evincibile alcuna motivazione al riguardo;

Ritenuto che, in assenza di attuale costituzione dell'Amministrazione dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio dovrà produrre una compiuta relazione dalla quale si evincano le ragioni

per le quali non sono stati valutati al completo i titoli dichiarati da parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del

sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;  
Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 30 gennaio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in esame, così dispone:

- ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di depositare in giudizio la compiuta relazione in ordine agli argomenti in

motivazione indicati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;

- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 gennaio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**